





Delibera n. 140/2021

IL CONSIGLIO SNPA

- VISTO** l'art. 13 della legge n. 132/2016 che al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente istituisce il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;
- VISTO** il Programma Triennale delle attività SNPA 2018-2020 approvato nella seduta del Consiglio SNPA del 4 aprile 2018;
- VISTO** il Programma Triennale SNPA 2021-2023 approvato nella seduta del Consiglio SNPA dell'8 aprile 2021 con delibera n. 100/2021;
- CONSIDERATO** che all'interno del SNPA è emersa la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia delle attività e delle informazioni derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema dall'art. 3 della l. n. 132/2016;
- VISTO** l'art. 12, comma 4, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii., il quale prevede per il rilascio dell'autorizzazione alle immissioni di specie non autoctone da parte dell'Amministrazione centrale, su istanza delle regioni, delle provincie autonome o degli enti di gestione delle aree protette, il parere del Consiglio SNPA di cui all'art. 13, comma 2, della l. n. 132/2016;
- VISTO** l'allegato 3 del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 2 aprile 2020 che definisce i "Contenuti dello Studio del rischio per l'immissione di specie o popolazioni non autoctone usate come agenti di controllo biologico" da corredare alla richiesta degli enti richiedenti l'autorizzazione;
- VISTA** l'autorizzazione per il triennio 2021-2024 concessa dal Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) alle Regioni Marche, Liguria, Sardegna, Lazio, Campania e Umbria per l'immissione in natura della specie *Trissolcus japonicus*, quale Agente di Controllo Biologico del fitofago *Halyomorpha halys* con Decreto n. prot. 31358 del 25 marzo 2021;



- CONSIDERATO** che tale autorizzazione è condizionata alla trasmissione del relativo Piano dei rilasci e delle informazioni integrative e gli approfondimenti, così come menzionati nella delibera n. 93/2021 del Consiglio del Sistema Nazionale, non oltre il 30 aprile 2021;
- CONSIDERATO** inoltre, che l'autorizzazione rilasciata dal MiTE può essere revocata all'esito della valutazione di documentazione integrativa e dei dati di monitoraggio;
- CONSIDERATO** che tale documentazione integrativa fornita dalle Regioni richiedenti è stata trasmessa dal MiTE con nota prot. 63792 il 14 giugno 2021;
- CONSIDERATO** che la documentazione trasmessa è stata esaminata dal Gruppo di lavoro VII/04 "Specie aliene invasive", alla luce dei criteri di cui all'Allegato 3 del Decreto 2 aprile 2020 sopra richiamato, il quale ha prodotto un documento finale di valutazione tecnica da cui emergono delle criticità nel programma di rilasci così come presentato dalle Regioni richiedenti;
- PRESO ATTO** della nota del MiTE prot. n. 81759 del 26 luglio 2021 in cui si prende atto della comunicazione di inizio delle attività di immissione in natura di *Trissolcus japonicus* nelle regioni Marche, Liguria, Sardegna, Campania, Umbria;
- RITENUTO** di adottare il documento "Valutazione tecnica Gdl VII/04, Specie aliene invasive, Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente della documentazione integrativa relativa al programma di lotta biologica per il controllo della diffusione della cimice asiatica ai sensi del DPR 357/97, art. 12, comma 4 di immissione in natura della specie non autoctona *Trissolcus japonicus* quale Agente di Controllo Biologico del fitofago *Halyomorpha halys*" proposto dal predetto Gruppo di lavoro;
- VISTA** la proposta dei coordinatori del TIC VII e l'avvenuta approvazione in via telematica del documento;
- VISTO** l'art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio, la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;
- VISTO** l'art. 13, comma 2, della l. n. 132 del 2016;



DELIBERA

1. di approvare il documento “Valutazione tecnica Gdl VII/04, Specie aliene invasive, Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente della documentazione integrativa relativa al programma di lotta biologica per il controllo della diffusione della cimice asiatica ai sensi del DPR 357/97, art. 12, comma 4 di immissione in natura della specie non autoctona *Trissolcus japonicus* quale Agente di Controllo Biologico del fitofago *Halyomorpha halys*”, che è parte integrante della presente delibera;
2. di prendere atto dell’autorizzazione per il triennio 2021-2024 concessa dal Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) alle Regioni Marche, Liguria, Sardegna, Lazio, Campania e Umbria per l’immissione in natura della specie *Trissolcus japonicus*, quale Agente di Controllo Biologico del fitofago *Halyomorpha halys* con Decreto del 25 marzo 2021 prot. n. 31358 prevedente, tra l’altro, che l’autorizzazione rilasciata dal MiTE possa essere revocata all’esito della valutazione di documentazione integrativa e dei dati di monitoraggio;
3. di ritenere necessario che l’eventuale prosecuzione dei rilasci dell’Agente di Controllo Biologico nelle prossime annualità sia vincolato alla valutazione dei risultati dei monitoraggi da trasmettere entro e non oltre il 31 dicembre 2021;
4. di ribadire la necessità, per più adeguata valutazione delle richieste, che le istanze per la richiesta di immissione in deroga siano presentate per singole regioni o gruppi di regioni con condizioni analoghe, in particolare laddove vi sia un’omogeneità dei dati di base, delle condizioni ecologico/ambientali e di approccio metodologico;
5. di ritenere il presente atto, ai sensi dell’art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza 212/2017 della Corte Costituzionale;
6. di dare mandato ad ISPRA di trasmettere il presente atto al Ministero della Transizione Ecologica e di pubblicarlo sul sito www.snpambiente.it;
7. di dare altresì mandato ad ISPRA di dare notizia dell’avvenuta approvazione del presente atto al Ministero della Transizione Ecologica nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 6 agosto 2021

Il Presidente
Stefano Laporta

Valutazione tecnica Gdl VII/04, Specie aliene invasive, Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente della documentazione integrativa relativa al programma di lotta biologica per il controllo della diffusione della cimice asiatica ai sensi del DPR 357/97, art. 12, comma 4 di immissione in natura della specie non autoctona *Trissolcus japonicus* quale Agente di Controllo Biologico del fitofago *Halyomorpha halys*.

In riferimento alla documentazione integrativa relativa al programma di lotta biologica per il controllo della diffusione della cimice asiatica trasmessa dalle Regioni Marche, Liguria, Sardegna, Campania e Umbria, pervenuta con nota Ministero della Transizione ecologica prot. 63792 del 14 giugno u.s., il GDL VII/04, anche alla luce del parere fornito dal "Center for Studies on Bioinspired Agroenvironmental Technology" (BAT) dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (che si allega alla presente), riporta di seguito la valutazione di competenza.

Come anche evidenziato nel parere del Centro BAT, non appare tecnicamente accettabile l'immissione dell'ACB non autoctono con modalità preventiva finalizzata al contenimento di *Halyomorpha halys* prima del suo insediamento ed eventuale esplosione, come invece richiesto da alcune Regioni. Il rilascio del parassitoide *Trissolcus japonicus* (oligofago) in ambienti naturali con ridotte popolazioni dell'insetto target, comporta infatti rischi concreti di impatto sulle specie autoctone. Inoltre, nel caso di interventi condotti in aree dove *H. halys* non è presente e dove pertanto non sono attivi trattamenti chimici specifici per contrastarne gli impatti, non risultano sussistere benefici ambientali legati all'immissione dell'ACB.

Ciò premesso, si ritiene di evidenziare che la documentazione fornita appare sostanzialmente carente. In particolare, pur riportando informazioni integrative rispetto a quelle incluse nello studio allegato alla richiesta di deroga avanzata nel 2000, non riporta i dati quantitativi richiesti nella valutazione condotta da questo GDL in quella occasione. Per quanto concerne il punto D sono riportati unicamente i siti di rilascio per la maggior parte delle regioni richiedenti, senza dettagli circa i danni causati dalla cimice asiatica né sull'eventuale presenza dell'ACB. Si evidenzia in particolare che per la Regione Lazio, regione esplicitamente citata nella richiesta di autorizzazione, lo studio non riporta alcun dato in quanto sono ritenute insussistenti le condizioni per la liberazione dell'ACB.

Al fine di valutare il beneficio ambientale apportato dall'immissione dell'agente alloctono nelle aree di presenza di *H. halys* appare essenziale la raccolta e la trasmissione dei seguenti dati (indicatori prioritari 1 - distribuzione e 2 - uso in allegato VII del Piano Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) per tutto il territorio interessato dai rilasci:

- 1.1. Numero di trattamenti per tipologia di prodotto fitosanitario utilizzato nella lotta chimica alla Cimice asiatica
- 1.2. Numero medio di trattamenti /superficie trattata e/o superficie coltivata
- 1.3. Quantità media di sostanza attiva/ ha di superficie trattata e/o coltivata
- 2.1. Quantità di prodotti fitosanitari per classi di tossicità per anno
- 2.2. Quantità di sostanza attiva distribuita per anno
- 2.3. Quantità di sostanza attiva distribuita per anno su SAU trattabile totale.

Preme inoltre ribadire che il monitoraggio ai sensi del DPR 357/97 deve essere finalizzato a rilevare eventuali impatti negativi sulle specie non target da parte dell'ACB oltre che ad accertare l'eventuale insediamento dello stesso.

Per valutare correttamente gli eventuali impatti negativi su specie non target, si ritiene indispensabile vengano effettuate in campo raccolte mirate di ovature di pentatomidi, nel numero più elevato possibile, verificarne la parassitizzazione (n. uova parassitizzate e da quale agente) e gli sfarfallamenti con relativa determinazione tassonomica. Tale procedura è indicata unicamente dalle Regioni Campania e Sardegna.

In riferimento alla necessità di assicurare un attento monitoraggio sia degli effetti dell'immissione, compresi gli eventuali impatti negativi dell'ACB, sia degli eventuali benefici ambientali apportati, si suggerisce di predisporre una rete di monitoraggio finalizzata alla raccolta di dati quantitativi e distributivi più precisi sulle popolazioni di *H. halys* presenti nelle diverse regioni, e sui parassitoidi della specie invasiva e organizzare una rete di referenti per la raccolta di dati quantitativi omogenei in merito ai trattamenti chimici attuati dentro e fuori le aree di presenza della cimice asiatica al fine di predisporre un'analisi del rischio completa.

Alla luce di quanto sopra espresso, il GDL VII/04 non ritiene di poter valutare come tecnicamente accettabile il programma di attività presentato dalle sei regioni richiedenti.

Si resta eventualmente disponibili a valutare una proposta modificata ed integrata alla luce delle considerazioni sopra sintetizzate. Nel caso si intenda presentare una nuova proposta, si evidenzia la necessità che venga fornito un programma di monitoraggio definito anche alla luce delle indicazioni riportate nella valutazione dell'immissione di *Vespa samurai* nelle regioni del nord d'Italia.

Pur comprendendo l'importanza di un approccio condiviso nell'ottica di un'efficace azione di controllo biologico, si ribadisce l'opportunità di presentare istanze per la richiesta di immissione in deroga per singole regioni o gruppi di regioni con condizioni analoghe, in particolare laddove vi sia un'omogeneità dei dati di base, delle condizioni ecologico/ambientali e di approccio metodologico.



**Centro Interuniversitario
“Center for Studies on Bioinspired Agroenviromental Technology”**

Via Università, 100 – 80055 PORTICI (NA) Italy

✉ bat@unina.it

✉ bat@pec.unina.it

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Via Vitaliano Brancati 48

00144 Roma

Oggetto: Integrazioni richiesta gruppo 2 per il permesso di rilascio del parassitoide *Trissolcus japonicus*.

Vista la documentazione integrativa e relativa alla richiesta di permesso di rilascio del parassitoide *Trissolcus japonicus* per la lotta biologica alla cimice asiatica, *Halyomorpha halys*, oltre a ribadire le raccomandazioni già trasmesse in data 8 giugno c.a., si raccomanda quanto segue:

- Necessità che tutte le Regioni richiedenti forniscano chiari dati quantitativi e non solo qualitativi/discorsivi sulle popolazioni di *H. halys* per potere attuare il rilascio del parassitoide *T. japonicus*. I dati dovrebbero essere raccolti nel 2021. Sui dati raccolti e documentati con precisione potranno essere prodotte le richieste di autorizzazione al rilascio per il 2022.
- Evitare di attuare una lotta biologica (propagativa classica o inoculativa) con modalità preventiva per contenere l'insetto prima della sua esplosione, come indicato da alcune Regioni richiedenti. Il rilascio del parassitoide *T. japonicus* (oligofago) in ambienti naturali con ridotte popolazioni dell'insetto target può essere un grave rischio. Infatti, in tali situazioni le ridotte popolazioni di *H. halys* non consentirebbero un adeguato insediamento del parassitoide e gli effetti sarebbero controproducenti in quanto il parassitoide esotico andrebbe a parassitizzare preferibilmente le uova delle cimici autoctone per potersi insediare.

1/7/2021

F.to Prof. Alberto Alma

F.to Prof. Andrea Battisti

